



COMUNE DI NOVI DI MODENA

REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2023 in data 26/10/2023



INDICE

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2: PRINCIPI E FINALITA'

ART. 3: DEFINIZIONI

ART. 4: COMPETENZE DEL COMUNE

CAPITOLO II: IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

ART. 5: IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

ART. 6: ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AVENTE FINALITÀ ZOOFILIA

CAPITOLO III: DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

ART. 7: PRESCRIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

ART. 8: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEI CANI E DEI GATTI

ART. 9: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI EQUIDI

ART. 10: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI UCCELLI DA AFFEZIONE, IN CATTIVITA'

ART. 11: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEI CONIGLI DA COMPAGNIA

ART. 12: AVVELENAMENTI DI ANIMALI

ART. 13: ESPOSIZIONI DI ANIMALI

ART. 14: ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI

ART. 15: ASSOCIAZIONI ANIMALISTE, ZOOFILIA E AMBIENTALISTE

CAPITOLO IV: LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

ART. 16: ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI E AI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO



ART. 17: ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI

ART. 18: AREE DI SGAMBAMENTO

ART. 19: RACCOLTA DEIEZIONI

CAPITOLO V: ATTIVITA' CON ANIMALI

ART. 20: DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA OPPURE OMAGGIO

ART. 21: MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI

CAPITOLO VI: GESTIONE DI COLONIE FELINE

ART. 22: COLONIE FELINE

ART. 23: GATTI DI PROPRIETA'

ART. 24: COMPETENZE DEI COMUNI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE COLONIE FELINE

CAPITOLO VII: VENDITA E ABBANDONO

ART. 25: VENDITA

ART. 26: ABBANDONO

ART. 27: SMARRIMENTO - RINVENIMENTO

CAPITOLO VIII: ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA

ART. 28: MAMMIFERI E UCCELLI SELVATICI, FAUNA MINORE E RELATIVI HABITAT

ART. 29: VOLATILI LIBERI

ART. 30: CONTROLLO E TUTELA DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI IN AMBITO URBANO

ART. 31: DETENZIONE ANIMALI DA CORTILE

CAPITOLO IX: CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI

ART. 32: REGOLAMENTAZIONI DI SPETTACOLI, ESPOSIZIONI E INTRATTENIMENTI CON ANIMALI



CAPITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33: SANZIONI

ART. 34: VIGILANZA

ART. 35: PROVENTI DA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 36: ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ART. 37: DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI

Allegato 1: Principali fonti documentali e riferimenti normativi



CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Novi di Modena, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi.
2. Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato. È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che questo Regolamento integra, con validità sul territorio del Comune di Novi di Modena.
3. Il presente Regolamento non si applica:
 - a. alle attività economiche concernenti l'allevamento di animali da reddito;
 - b. alle attività di commercio ed allevamento degli animali d'affezione disciplinate dalla L.R.n.5/2005 "Norme in materia di benessere animale" e relativa delibera contenente le indicazioni tecniche, salvo quanto specificato dal presente regolamento;
 - c. all'attività venatoria;
 - d. alle specie selvatiche in quanto regolate da specifiche normative;
 - e. alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 2 Principi e finalità

Il Comune di Novi di Modena, richiamandosi in particolare ai principi comunitari, alle Convenzioni Internazionali e ai valori su cui si fondano i documenti di principio, di seguito menzionati, che:

- impongono agli stati membri UE di tenere "pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti" (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 13)
 - riconoscono che "l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi" (Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 1987)
 - proclamano che "ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo" (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale)
 - invitano "alla conservazione della diversità biologica" (Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro 1992)
 - dichiarano che "gli umani non sono unici nel possedere i substrati che generano la coscienza" (Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza)
 - riconoscono che la fauna e la flora selvatiche costituiscono elementi insostituibili dei sistemi naturali, che devono essere protetti dalle generazioni presenti e future (Convenzione di Washington, 1973)
- a. condanna e, nell'ambito delle proprie competenze, persegue ogni forma di maltrattamento contro gli animali e il loro abbandono;



- b. riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche; disincentiva la detenzione di animali appartenenti a specie non addomesticate (esotiche e non), in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere;
- c. promuove e favorisce iniziative volte alla conservazione e recupero degli ecosistemi e degli equilibri ecologici del territorio comunale al fine di favorire la biodiversità locale e la tutela dell'integrità dell'ambiente;
- d. riconosce valore etico a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere di rispetto e tutela di tutte le specie animali e dell'ambiente;
- e. promuove, favorisce e organizza le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, anche all'interno del sistema scolastico cittadino;
- f. promuove e favorisce il Terzo Settore e la funzione delle attività di volontariato che operano negli ambiti e in conformità alle finalità del presente Regolamento;
- g. riconosce e tutela i vincoli affettivi e di convivenza che s'instaurano tra gli esseri umani e gli animali nell'ambito del nucleo familiare;
- h. riconosce, condanna e sanziona qualunque atto o gesto di effettivo maltrattamento, secondo i parametri della legge nazionale n. 189 del 2004.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- animale: ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio del Comune di Novi di Modena;
- animale d'affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo;
- animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito;
- animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni:
 - autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell'uomo;
 - alloctoni (da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati parte della fauna autoctona), altrimenti qui definiti esotici o alieni: animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale;
- fauna minore: anfibi, rettili, pesci, invertebrati;
- animali da cortile: galline, polli, faraone, tacchini, pollami in genere.



Art. 4 Competenze del Comune

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero o vagante sul territorio di propria competenza.
2. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 2 giugno 1979, n.150), spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

CAPITOLO II

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 5 Identificazione degli animali

1. L'identificazione dei cani e dei gatti, la relativa iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
2. Il Comune incoraggia i proprietari di animali da affezione appartenenti alle specie per le quali non vi sia l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione a fare comunque identificare gli stessi.

Art. 6 Organizzazione di volontariato avente finalità zoofile

Il ricovero e la custodia di cani randagi e vaganti sul territorio comunale, di cani per i quali la normativa vigente in materia prescrive l'obbligo di custodia, sono assicurati dal Comune di Novi di Modena attraverso apposita struttura di ricovero. Tale materia è disciplinata dalla Delibera di C.C. n. 6 dell'11/03/2021.

CAPITOLO III

DETTENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 7 Prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione

1. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche nonché delle norme vigenti.
2. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, il proprietario/detentore di animali d'affezione che non garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso:
 - a. ricovero, con opportuno arricchimento ambientale;
 - b. alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età;
 - c. costante disponibilità di acqua potabile;
 - d. condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari;
 - e. cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale attività di profilassi; cure garantite da medici veterinari adeguatamente formati nella medicina veterinaria delle diverse specie trattate;



f. opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso;

3. La detenzione di specie selvatiche ed esotiche protette, è vincolata al possesso del certificato di origine, alle certificazioni CITES e al rispetto delle condizioni di benessere degli animali.
4. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi esclusivamente da medici veterinari, attraverso eutanasia, con metodi che non arrechino sofferenze e preceduti da idoneo trattamento anestetico, ciò deve risultare da un'attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale che provvederà alla soppressione.
5. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione si impegna a documentarsi sulle sue modalità di allevamento e mantenimento, in condizioni di benessere.
6. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
7. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, il proprietario/detentore che:
 - a. detiene continuativamente animali in spazi, interni o esterni, non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisico; è vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, oppure segregarli in contenitori o scatole.
 - b. detiene continuativamente animali su terrazze e balconi. Nel caso di ricovero temporaneo di animali su terrazze o balconi, essi dovranno comunque essere attrezzati in modo tale che, nel periodo di ricovero, l'animale abbia a sua disposizione un riparo e acqua da bere.
 - c. detiene animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie.
 - d. non garantisce agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
 - e. detiene animali esposti a suoni e rumori intollerabili.
 - f. colora animali mediante l'uso di pigmenti sia naturali sia artificiali, o detiene o vende animali sottoposti a colorazione.
 - g. applica agli animali piercing o tatuaggi oppure detiene o vende animali a cui siano stati applicati piercing o tatuaggi.
 - h. detiene animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
 - i. utilizza colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
 - j. usa animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità certificati da un medico veterinario, quali l'impossibilità di questi ultimi di abituarsi a prede morte. L'eventuale pasto con animali vivi non deve essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo.
 - k. utilizza mezzi di contenzione ed educazione non adeguati alle caratteristiche fisiche, ecologiche ed etologiche dell'animale a cui sono applicati, in relazione all'età e condizioni di salute.
 - l. addestra animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
 - m. addestra animali al fine di esaltare l'aggressività o la potenziale pericolosità e attua



- qualsiasi operazione di selezione o incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
- n. addestra animali appartenenti a specie selvatiche.
 - o. sottopone cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della Legge n. 376/2000.
 - p. separa i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
 - q. utilizza animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizza, promuove o assiste a combattimenti tra animali.
 - r. conduce animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, elettrica.
 - s. lascia animali chiusi in qualsiasi autoveicolo incustodito e/o qualsiasi rimorchio o altro mezzo di trasporto nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre. Tale divieto si estende anche al restante periodo dell'anno qualora le condizioni climatiche possano determinare per l'animale chiuso nel veicolo condizioni di disagio, sofferenza o mancato benessere.
 - t. trasporta animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze e danni fisici; fatte salve le disposizioni previste dalla normativa specifica vigente, i contenitori devono essere tali da consentire agli animali la posizione eretta, ovvero di sdraiarsi e girarsi. È vietato trasportare animali ammassati gli uni sugli altri e/o privi della necessaria areazione e luce.
 - u. trasporta animali in modo difforme da quanto previsto dall'art. 169 comma 6 del Codice della Strada recante *“Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. e dall'.* 170 comma 5 del Codice della Strada recante *“Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.”*
 - v. utilizza la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o ragioni urgenti e solo temporanee di sicurezza.
 - w. detiene animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
 - x. abbandona qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. L'obiettivo è sia evitare sofferenza agli animali sia tutelare l'ecosistema rispetto all'introduzione di specie alloctone.

Art. 8 Prescrizioni per la tutela del benessere dei Cani e dei Gatti

1. Ferme restando le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7:
 - a. Gli spazi in cui sono custoditi cani e gatti di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti previsti dalla



normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo di cui alla L.R. Emilia Romagna n. 27/2000 e alla Delibera di Giunta E.R. n. 1302 del 16/09/2013. Per quanto riguarda i canili municipali e le strutture di ricovero previste dalle normative in materia di prevenzione del randagismo, si deve fare riferimento alla normativa specifica di cui alla Legge n. 281/1991, alla L.R. Emilia Romagna n. 27/2000 e alla Delibera di Giunta E.R. n. 1302 del 16/09/2013 (Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline) e s. m. e i.

- b. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, indipendentemente dal luogo di custodia (es. recinto, box, appartamento).
- c. I proprietari di cani o detentori devono provvedere a dare adeguata segnalazione della presenza di cani all'interno di giardini di proprietà confinanti con la pubblica via o con aree pubbliche. Inoltre le recinzioni delle proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree pubbliche, devono essere costruite o installate in modo tale da non permettere all'animale di scavalcarle od oltrepassarle, per evitare di recare danno a terzi.
- d. È vietato l'utilizzo di collari elettrici, con punte e/o a strozzo, detto anche a scorrimento completo, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per es. forze dell'ordine, soccorso). È vietata la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale. I collari a strozzo sono detenibili solo da medici veterinari comportamentalisti ed educatori/istruttori/addestratori cinofili riconosciuti e solo da queste figure professionali utilizzabili per il solo tempo necessario e attestato per iscritto.

Per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, il cittadino può chiedere al proprio veterinario comportamentista, un'autorizzazione scritta per l'utilizzo di detto collare.

È vietato l'uso per i cani di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale. È vietato l'utilizzo di qualsiasi altro strumento di contenzione che possa prevedere dolore o sofferenza all'animale.

- e. È vietato condurre animali con mezzi di trazione o di farsi trainare dagli stessi, in particolare condurre o far correre gli animali, legati al guinzaglio o liberi, al seguito di mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, elettrica. È altresì vietato condurre cani al guinzaglio in bicicletta durante la pedalata in movimento così come previsto dall'art. 182 comma 3 del Codice della Strada recante "*Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo*".
- f. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
- g. Non segnalare l'investimento di un animale, sul territorio comunale, al Servizio Veterinario dell'Azienda USL o alle Forze dell'Ordine, affinché venga attivato il necessario soccorso dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL, in quanto previsto dall'art. 189 comma 9-bis del Codice della Strada e dall'Art. 31 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
- h. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125/1987 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

Art. 9 Prescrizioni per la tutela del benessere degli Equidi

1. Il Comune promuove la tutela degli equidi attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della normativa vigente (Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche).
2. Per la gestione degli animali detenuti in ambito privato non destinati a produzione di alimenti (NON DPA) e non a fini economici, si fa riferimento alle seguenti norme.



3. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi.
4. E' altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
5. La soppressione eutanassica del cavallo è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo.
6. Per la gestione degli animali, si rimanda alle linee guida ministeriali (Codice per la tutela e la gestione degli equidi del 18 giugno 2009).
7. E' fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee alle capacità fisiche e alle caratteristiche, individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze.
8. Le strutture atte ad ospitare il cavallo devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
9. I box devono avere i seguenti requisiti:
 - soffitto di almeno 3 m;
 - pareti resistenti agli urti almeno fino ad un'altezza di 1,20 m;
 - una superficie minima di m 3x3, che va aumentata in rapporto alla taglia dell'animale.
10. In caso di sistemazione nei box il cavallo deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
11. E' fatto assoluto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
12. Il cavallo che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.

Art. 10 Prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione, in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione di cui all'Art. 7, a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:
 - a. assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volofra almeno due posatoi;
 - b. assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti;
 - c. garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono;
 - d. non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;
 - e. non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - f. non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;
 - g. non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso; nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;



- h. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite “lunga” all’apposito posatoio.
2. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 11 Prescrizioni per la tutela del benessere dei conigli da compagnia

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno dovranno essere sempre riforniti.
2. È vietata la detenzione permanente dei conigli da compagnia in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.
3. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell’animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto;
4. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

Art. 12 Avvelenamenti di animali

1. E’ vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e’ vietato, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Chiunque è tenuto a segnalare o denunciare alle autorità competenti, i casi di sospetto avvelenamento di animali o il rinvenimento di presunte esche avvelenate o sostanze sospette, fornendo il maggior numero di elementi possibili: sintomatologia degli animali avvelenati, sostanze di cui si sospetta l’utilizzo, luoghi in cui si sono verificati gli avvelenamenti, ubicazione delle esche o sostanze, ubicazione delle carcasse degli animali.

Art. 13 Esposizione di animali

1. E’ vietata alle attività commerciali che vendono animali, l’esposizione di animali in vetrina o all’esterno, ad esclusione di acquari, terrari e gabbie di volatili. Gli animali dovranno essere esposti in maniera tale che non sia loro arrecato danno alla salute e al benessere. Gli animali detenuti all’interno dell’esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo. Il trasporto degli animali acquistati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 7 comma 5 lettera r).
2. In qualsiasi attività commerciale, non di settore, è vietata l’esposizione di qualsiasi animale vivo all’interno del locale, salvo acquari.
3. E’ espressamente vietato il commercio ambulante o occasionale di animali oggetto del presente Regolamento.
4. Sono altresì vietati i cinodromi.

Art. 14 Accattonaggio con utilizzo di animali

È vietato, su tutto il territorio comunale, utilizzare animali per l’accattonaggio. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda all’articolo 36 del Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione delle Terre d’Argine che si intende integralmente recepito in questo Regolamento.



Art. 15 Associazioni animaliste, zoofile e ambientaliste

1. Le Associazioni animaliste, le Associazioni zoofile e le Associazioni ambientaliste collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

CAPITOLO IV

LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 16 Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico

1. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali è consentito il libero accesso di cani e gatti; è consentito altresì l'accesso ad altri animali domestici da affezione ad esclusione di quelli esotici e quelli di grossa taglia. Il titolare dell'esercizio pubblico o commerciale può limitare l'accesso degli animali sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti, previa esposizione all'esterno del locale di idoneo avviso.
2. È consentito il libero accesso di animali domestici nei locali ed uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblici operanti nel territorio dell'Unione.
3. Ai cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 e 2 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, di museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasporto. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
4. Sono esclusi dal divieto di accesso i cani, che svolgono attività di supporto a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, quelli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda all'articolo 45 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine che si intende integralmente recepito in questo Regolamento.

Art. 17 Accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi

1. Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia ovviamente condotti a guinzaglio, è consentito l'accesso ai parchi, ai giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche. Il proprietario o il detentore deve sempre essere presente e ha la responsabilità della conduzione e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle loro feci, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti.
2. Non è consentito circolare a cavallo nei parchi, giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, salvo espresse deroghe applicabili a luoghi specifici. Sono escluse dal divieto le Forze dell'ordine e la Polizia Locale.



Art. 18 Aree di sgambamento

1. Il Comune può destinare all'attività motoria degli animali apposite aree verdi pubbliche distribuite in modo idoneo sul territorio comunale, definite "aree di sgambamento".
2. A chiunque accompagni i cani nelle aree di sgambamento appositamente individuate dal Comune, viene consentita la circolazione dei cani senza guinzaglio.
3. Chiunque accompagni i cani in dette aree di sgambamento, deve:
 - rimuovere immediatamente le deiezioni solide e confluire negli appositi portarifiuti;
 - chiudere sempre il cancello di ingresso;
 - non lasciare incustodito il cane;
 - non introdurre cani che hanno meno di 3 mesi di vita, cani che abbiano avuto episodi di aggressività, cani malati o in carenza di salute, cani femmina durante il periodo fertile;
 - munire di museruola i cani particolarmente aggressivi.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda all'articolo 43 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine che si intende integralmente recepito in questo Regolamento.

Art. 19 Raccolta deiezioni

1. I proprietari e i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci, ivi compresa l'orina, depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi pubblici e aperti al pubblico, comprese le aree di sgambamento, e i locali pubblici.
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama all'articolo 42 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine che si intende integralmente recepito in questo Regolamento.

CAPITOLO V

ATTIVITÀ CON ANIMALI

Art. 20 Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.



Art. 21 Macellazione degli animali

1. La macellazione di suini, per il solo uso privato, può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Sindaco ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/28, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini, ovini, caprini ed equini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita del pubblico.

CAPITOLO VI

GESTIONE DI COLONIE FELINE

Art. 22 Colonie feline

1. Ai fini del Regolamento, si intende per:
 - "gatto libero": un felino domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale.
 - "colonia felina": un gruppo di due o più gatti liberi, viventi abitualmente in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale. La colonia felina si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano.
 - "habitat" di colonia felina: l'area territoriale, pubblica o privata, nella quale vive una colonia felina.
 - "oasi felina": struttura all'aperto, recintata, con possibilità di mantenere aperture per l'entrata e l'uscita dei gatti, destinata al ricovero di gatti non di proprietà che richiedono collocazione in ambiente controllato e protetto.
 - "censimento di una colonia felina": l'attività di identificazione e registrazione in Anagrafe regionale degli animali d'affezione dei soggetti che la compongono, unitamente alla annotazione delle indicazioni relative al numero dei gatti, all'area in cui si trovano e all'eventuale tutor che se ne occupa.
 - "tutor" di colonia felina: il soggetto referente, registrato in anagrafe, che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l'igiene dei luoghi e la segnalazione di soggetti non sterilizzati.
2. I gatti liberi e le colonie feline sono tutelati dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal presente Regolamento.

Art. 23 Gatti di proprietà

1. Per i gatti di proprietà, l'identificazione tramite microchip e l'iscrizione in anagrafe è su base volontaria.
2. L'iscrizione in anagrafe è obbligatoria per il rilascio del passaporto europeo e di qualsiasi altra certificazione per la movimentazione verso paesi esteri.

Art. 24 Competenze dei Comuni in materia di gestione delle colonie feline

Ai sensi dell'art. 2 lettera e) della L. R. n. 27/2000 i comuni assicurano, d'intesa con le Aziende Unità



Sanitarie Locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.

CAPITOLO VII

VENDITA E ABBANDONO

Art. 25 Vendita di animali di affezione

E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali di affezione a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale, così come previsto dalla L.R. 5/2005.

Art. 26 Abbandono di animali

È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Art. 27 Smarrimento e Rinvenimento

1. Comunicazioni obbligatorie da effettuarsi all'Anagrafe Regionale Animali d'Affezione presso gli uffici comunali o i medici veterinari accreditati:

- a) Iscrizione del cane: entro 30 gg dalla nascita e comunque da quando ne vengano in possesso, come previsto dall'art. 7 della L.R. n. 27 del 07/04/2000;
- b) Morte: entro 15 gg dalla data del decesso, come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 27 del 07/04/2000;
- c) Smarrimento: entro 3 giorni dalla data dello smarrimento, come previsto dall'art. 10 della L.R. n. 27 del 07/04/2000;
- d) Sottrazione: entro 3 giorni dalla data della scomparsa per probabile sottrazione, come previsto dall'art. 10 della L.R. n. 27 del 07/04/2000;
- e) Cessione: entro 15 giorni dalla cessione definitiva, come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 27 del 07/04/2000;
- f) Cambio residenza: entro 15 giorni dalla data di trasferimento della residenza, come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 27 del 07/04/2000;

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia Locale e/o al canile intercomunale.



CAPITOLO VIII

ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA

Art. 28 Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, il Comune riconosce e promuove la tutela dei mammiferi selvatici, l'avifauna autoctona stanziale e migratoria, la fauna minore (ai fini di questo Regolamento: anfibi, rettili, pesci, invertebrati) e le specie esotiche escluse dall'elenco di cui al Regolamento (UE) 2016/1141, che occupino anche temporaneamente il territorio comunale, e inoltre, ove ecologicamente sostenibile, garantisce il miglioramento dei rispettivi habitat.
2. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
3. È vietato il rilascio nell'ambiente di animali selvatici, ad eccezione dei rilasci gestiti dai Centri di Recupero Animali Selvatici.
4. Il Comune di Novi Modena riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli insetti dannosi e per il controllo naturale delle popolazioni cittadine di piccioni e roditori, agevola e promuove la posa di strutture di rifugio per cinghiallegre, civette e allocchi, nonché la nidificazione per gli uccelli (rondini, balestrucci, rondoni, rapaci diurni, rapaci notturni eccetera), anche con azioni dirette o partecipate, in particolare sugli edifici di proprietà del Comune e gli edifici di nuova costruzione.
5. Tranne che per le specie ritenute infestanti, la presenza sul territorio cittadino di insetti e aracnidi è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi, parte integrante e fondamentale della catena alimentare e del patrimonio culturale. Il Comune promuove la creazione e l'allestimento di aree favorevoli all'insediamento e alla sopravvivenza in particolare degli insetti impollinatori. Il Comune promuove campagne per rafforzare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore di queste specie e della loro tutela e promuove un'adeguata educazione in questo campo.

Art. 29 Volatili liberi. Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni) e controllo di volatili sinantropi

1. Ferme restando le disposizioni delle leggi e regolamenti comunali o d'unione vigenti in materia di tutela della fauna selvatica, il Comune intende tutelare le colonie di rondini, rondoni e balestrucci nidificanti in territorio comunale.
2. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i siti riproduttivi e i nidi di specie migratorie quali Rondine (Hirundo Rustica), Balestruccio (Delichon Urbicum), Rondone (Apus Apus) e, in generale, di qualunque altra specie ornitologica.
3. Il Comune d'intesa con enti di controllo e associazioni protezionistiche, potrà intraprendere eventuali misure di controllo e contenimento di proliferazione di volatili sinantropi (colombi, storni, gabbiani reali, ecc.) secondo insorgenza di inconvenienti emergenti in ambito urbano.
4. I dissuasori anti-stazionamento devono avere caratteristiche tali da non cagionare danni o ferite agli animali (a titolo di esempio è consentito l'uso di dissuasore in materiale plastico).
5. Dettagli ulteriori per la salvaguardia di tali uccelli sono definiti in apposita disciplina emanata dai settori tecnici competenti per materia.



Art. 30 Controllo e tutela della popolazione di colombi in ambito urbano

1. Il Comune può svolgere campagne di monitoraggio e contenimento di tali volatili.
2. Può eseguire in collaborazione con l'Azienda USL valutazioni sanitarie in merito.
3. Le attività da svolgere possono prevedere:
 - L'effettuazione di un censimento della popolazione di colombi urbani;
 - Lo studio delle colonie e delle abitudini dei colombi urbani;
 - L'individuazione ed il relativo controllo dei siti di nidificazione;
 - La protezione degli edifici comunali e di monumenti mediante l'utilizzo di appositi reticolati o di accorgimenti architettonici;
 - la somministrazione di mangime con prodotto antifecondativo, tranne nel caso in cui vi siano evidenze che dimostrino la loro incidenza anche sui predatori.

Art. 31 Detenzione animali da cortile

Fermo restando le disposizioni di cui al D.Lgs. 158/2006, è possibile detenere in centro abitato negli spazi privati, quali giardini e aree pertinenziali ai fabbricati, animali da cortile. Gli spazi in cui sono custoditi devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale.

I proprietari che detengono gli animali da cortile hanno l'obbligo di non lasciare in deposito negli spazi di detenzione materiali di qualsiasi natura che possano offrire rifugio ad animali che siano potenziale causa di pericolo per la salute (vettori di zoonosi) o, comunque, causa di inconvenienti igienico-sanitari.

Il proprietario o il detentore ha la responsabilità della conduzione e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle loro feci, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti.

Il proprietario o detentore ha l'obbligo di garantire condizioni di pulizia e di sicurezza nei suddetti spazi, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari;

Per quanto non espressamente previsto si richiama agli obblighi di cui all'art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine.

CAPITOLO IX

CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI

Art. 32 Regolamentazioni di spettacoli, esposizioni e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietato su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.
Tale divieto non si applica ai circhi, alle attività di spettacolo e alle mostre itineranti con l'utilizzo di animali, i quali sono obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle *"linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti"* emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006, e successive modificazioni, che si intendono integralmente recepite in questo Regolamento.
2. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.
3. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, in tali manifestazioni:
 - è vietato porre in essere atti lesivi dell'integrità fisica e psichica di qualsiasi animale, percuoterli, sottoporli a fatiche, sforzi eccessivi o rigori climatici ingiustificati per la loro specie o razza e per le loro caratteristiche individuali;
 - l'area di attendamento dei circhi deve essere delimitata, a cura dei gestori dei circhi stessi, con doppia recinzione.



CAPITOLO X

DISPOSIZIONI

FINALI

Art. 33 Sanzioni

1. Fatte salve la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dell'ordinamento dello Stato e le sanzioni già stabilite dalle Leggi statali e dalle Leggi della Regione Emilia-Romagna, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è passibile di sanzioni amministrative, differenziate a seconda della loro gravità e applicate in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, le violazioni delle prescrizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi della normativa vigente in materia, comportano il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - la violazione degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26 da € 75,00 a € 450,00;
3. La violazione delle disposizioni di ogni altra disposizione di cui al presente regolamento è punita con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da da € 25,00 a € 150,00;
4. Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 34 Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare le norme del presente Regolamento, per quanto di loro competenza, il Corpo di Polizia Locale, la Polizia di Stato, il Corpo dei Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato, il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile, le G.E.L. e le G.E.V..

Art. 35 Proventi da irrogazione delle sanzioni

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per le violazioni di cui al presente Regolamento confluiranno in una apposita posta di bilancio e verranno utilizzati per finanziare progetti per la tutela, nonché la difesa, del verde e degli animali.

Art. 36 Attività di informazione e comunicazione

Il Comune attua iniziative di informazione e comunicazione alla cittadinanza circa i doveri e le responsabilità di chi acquista o riceve in regalo o comunque detiene un animale d'affezione, con particolare riferimento alle informazioni necessarie che ne precedono l'acquisto o l'accoglienza.

Art. 37 Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore in data 15/11/2023.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a normativa nazionale e



regionale vigente.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano ai casi già previsti e disciplinati dalle leggi speciali in materia di animali.

Nel caso in cui nel presente Regolamento si rilevino discordanze con norme di carattere speciale prevale la norma speciale sovraordinata.



ALLEGATO 1:

PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Si elencano di seguito con valore non esaustivo, ma meramente esemplificativo, le principali fonti documentali e i riferimenti normativi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento:

Normativa Europea e Nazionale

- Regolamento (UE) 2016/1141;
- Legge 4 novembre 2010, n. 201, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (GU Serie Generale n. 283 del 03 dicembre 2010);
- Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) (GUUE C 306 del 17.12.2007), entrato in vigore il 1° dicembre 2009; D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";
- Legge 29 luglio 2010;
- Codice per la tutela e la gestione degli equidi del 18 giugno 2009;
- D.Lgs. n. 158/2006;
- Ordinanza ministeriale 27/08/2004 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani GU 213 del 10/09/2004 e ss.mm.ii.;
- Legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. (GU n. 178 del 31 luglio 2004);
- Legge 376/2000;
- D.Lgs. n. 333/1998;
- Decreto Ministero dell'Ambiente 19 aprile 1996, Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione. (GU Serie Generale n. 232 del 03 ottobre 1996);
- Decisione 93/626/CEE del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, firmata a Rio de Janeiro, giugno 1992;
- Codice della Strada, Testo coordinato ed aggiornato del D.Lgs. n. 285/1992;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU Serie Generale n.46 del 25 febbraio 1992 - Suppl. Ordinario n. 41);
- Legge 7 febbraio 1992, n. 150, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (GU Serie Generale n.44 del 22 febbraio 1992) e successive modifiche;
- Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del



randagismo. (GU Serie Generale n. 203 del 30 agosto 1991);

- ETS n. 125 del Consiglio d'Europa 13 novembre 1987;
- Legge 19 dicembre 1975, n. 874, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. (GU Serie Generale n.49 del 24 febbraio 1976 - Suppl. Ordinario);
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali. (GU Serie Generale 2 giugno 1979, n. 150);
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria. (GU Serie Generale n.142 del 24 giugno 1954 - Suppl. Ordinario);
- Art. 9 della Costituzione;
- Codice Civile, Testo coordinato e aggiornato del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262;
- Codice Penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
- Regio Decreto n. 3298/1928;

Normativa Regionale Emilia Romagna

- D.G.R. Emilia Romagna n. 1302/2013;
- L.R. 15/2006 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna" e Delibera della Giunta Regionale 394/06 e 647/07 "Istruzioni tecniche di attuazione della L.R. 5/2005
- L.R. 17 febbraio 2005, n.5 Norme a tutela del benessere animale e s.m.i.;
- L.R. 7 aprile 2000, n. 27 Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina;

Normativa Comunale

- Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 29 del 29/10/2018;

Fonti documentali

- Dichiarazione di Cambridge sulla Coscienza, 7 luglio 2012;
- Delibera del 13 aprile 2006, Commissione Scientifica CITES, Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti;
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, Unesco, Parigi, 15 ottobre 1978